

MODIFICHE APPORTATE  
ALLE COSTITUZIONI E DIRETTORIO NEI  
CAPITOLI GENERALI 1986, 1992, 1998, 2004

(In *neretto-corsivo* le variazioni effettuate)

*Le espressioni “delegazione/i regionale/i” e “delegato/i” che occorrono negli artt. 10.1, 38.2, 82, 99.1, 120, 126.1, 127.2, 181, 182, 182.1-4, 183, 197, 206.2/1, 206.2/5, 206.2/12, 207.5, 213.1, 215, 215.3-4 e 223 vanno sostituite rispettivamente con “regione/i” e “superiore/i regionale/i”.*

**135.** Su domanda dell'interessato, fatta per grave causa, il superiore generale **con il consenso del suo consiglio** può dispensarlo dai voti religiosi temporanei anche prima della loro scadenza.

**136.** Il superiore maggiore competente, **udito** il suo consiglio, può escludere il professo temporaneo dalla rinnovazione dei voti e dalla professione perpetua, per giuste e ragionevoli cause, anche per motivo di malattia contratta dopo la professione, qualora sia di danno al religioso stesso o all'istituto, salvo quanto stabilito al riguardo nel diritto comune.

**142.** *Chi* abbia lasciato legittimamente l'istituto dopo aver compiuto il noviziato o dopo aver emesso la professione, anche quella perpetua, e chieda di essere riammesso, può essere riaccettato dal superiore generale con il consenso dei suoi consiglieri. Non è obbligatorio che egli ripeta il noviziato, ma lo stesso superiore deve imporgli un conveniente periodo di prova. Al termine, il riammesso emette i voti per una durata di tempo non inferiore a un anno. Successivamente dovrà completare il periodo di professione temporanea che gli mancava per l'ammissione ai voti perpetui.

**175.** Della comunità locale è responsabile, nell'ambito stabilito dalle presenti costituzioni e direttorio, il superiore locale, coadiuvato dai consiglieri. In questa sua funzione, gli si deve obbedienza e ossequio da tutti i membri. Egli deve essere sacer-

dote professo *perpetuo* da almeno cinque anni, e aver compiuto trent'anni di età. Si tenga presente quanto detto all'art. 159, ultimo paragrafo.

**180.1** Uno dei consiglieri sarà designato **dal superiore con il consenso del suo consiglio** per sostituirlo durante la sua assenza. Se un consigliere venisse a mancare, sarà sostituito da un altro, eletto dalla comunità stessa a maggioranza assoluta di voti. Negli scrutini per l'elezione dei consiglieri fungeranno da scrutatori i due professi più giovani di età.

**180.5** La convocazione del consiglio sia resa nota ai consiglieri con tempestività, contemporaneamente all'agenda delle questioni da trattarsi. Le attività di segreteria, sia prima che durante e dopo le riunioni, saranno svolte da uno dei consiglieri **nominato dal superiore con il consenso del suo consiglio**. Gli argomenti trattati e le decisioni prese siano messe a verbale, inviandone copia al superiore maggiore. All'inizio di ogni riunione si faccia lettura del verbale della seduta precedente, che sarà firmato dal superiore e dal segretario. Delle decisioni prese si informi la comunità.

**195.3** Nelle elezioni dei delegati al capitolo provinciale, hanno voce attiva tutti i professi, e voce attiva e passiva tutti i professi di voti perpetui.

Le case, con un numero di membri da cinque a undici, mandano un delegato; quelle con almeno dodici membri, due delegati; le case con oltre **trenta** membri, quattro delegati.

Le case con un numero di membri inferiore a cinque saranno raggruppate insieme, su indicazione del superiore provinciale, in modo che i gruppi non superino i venti professi, ed eleggeranno due delegati.

**Terminata l'elezione dei delegati, si procede alla elezione dei loro sostituti, con una votazione a maggioranza relativa per ogni sostituto.** Questa norma si applica ogni qualvolta si debba procedere all'elezione di delegati.

**196.** Sono membri di diritto del capitolo provinciale:

- il superiore provinciale, che lo convoca e lo presiede;
- i superiori locali delle case con più di quattro membri;
- i superiori dei vocazionari, anche se sono case con meno di cinque membri;
- **il direttore generale dell'apostolato;**
- i delegati eletti secondo quanto stabilito nel direttorio.

A tutti i membri suddetti si aggiungono i consiglieri provinciali, una volta eletti nel primo capitolo, e il segretario e l'economista provinciali, qualora siano stati nominati dal rispettivo governo.

**196.1** *Sono membri del capitolo provinciale anche il coordinatore circoscrizionale della promozione vocazionale e formazione e uno o più delegati o assistenti paolini degli istituti aggregati. Per questi ultimi spetta al superiore provinciale determinare le modalità di tale partecipazione. A discrezione del superiore provinciale, può essere membro del capitolo provinciale il delegato dei cooperatori paolini della circoscrizione.*

**196.1bis** I membri capitolari, riuniti sotto la presidenza del superiore provinciale, ascoltano le relazioni sullo stato della provincia e delle varie case e attività della medesima; quindi elaborano un iter o regolamento dei lavori, costituendo all'occorrenza organi tecnici (segretario, moderatori, ecc.) e commissioni di studio. **Uno o più membri del governo generale siano possibilmente presenti ai capitoli provinciali o assemblee regionali d'inizio mandato.**

**196.4** Di tutte le deliberazioni prese nei singoli capitoli provinciali, come pure delle elezioni o nomine avvenute, sia mandata relazione ufficiale al governo

generale. **La programmazione al termine del capitolo provinciale dovrà essere inviata al superiore generale per riceverne l'approvazione scritta.**

**196.5** Per inviare al capitolo generale i delegati della provincia, il capitolo provinciale eleggerà, a maggioranza assoluta di voti, due membri professi perpetui. Quando il numero di professi della provincia è di almeno cento membri, saranno eletti quattro delegati. E dopo i duecento membri, un delegato in più ogni centinaio completo di membri o frazione superiore a cinquanta.

In tutti i casi, a norma dell'art. 195.3 (ultimo paragrafo), non si tralasci la notifica dei delegati sostituiti.

Nella elezione dei suddetti delegati, hanno voce attiva e passiva tutti i membri del capitolo provinciale, mentre godono di voce passiva tutti i professi perpetui della provincia.

**Se fossero eletti delegati membri assenti dal capitolo, li si convochi senza indugio. Essi godranno degli stessi diritti degli altri capitolari; ma, nel frattempo, il capitolo provinciale proseguirà i suoi lavori.**

Finita l'elezione e fatta la promulgazione dal superiore provinciale, si redigano i documenti autentici che, sottoscritti da lui stesso e dal segretario del capitolo, dovranno essere consegnati agli eletti, affinché risulti la loro legittima delegazione al capitolo generale.

**209.3** Nello svolgimento della visita si dia sufficiente spazio al colloquio personale con i singoli fratelli; si promuovano anche contatti a livello di gruppo (consigli, comunità, ecc.), nei quali si cercherà di far emergere i vari problemi e situazioni, favorendo la partecipazione e la collaborazione di tutti i fratelli e aiutandoli a fare la dovuta verifica, a correggere ciò che occorra e a rilanciare i valori fondamentali della vita religiosa paolina.

*[Il resto dell'articolo è eliminato, in quanto il suo contenuto viene espresso nell'art. 209.4].*